

Deliberazione giunta n. 95 dd. 03.11.2016

OGGETTO: Riclassificazione tratto di strada "Fagarè e ramale" in strada forestale di tipo B, ai sensi dell'art. 22 del DPP 03.11.2008 n. 51-158/Leg.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Comune di Castelnuovo è proprietario di una strada comunale denominata "Fagarè" che collega la località Vasca acquedotto alla località Fagarè.

Evidenziato che:

✚ l'amministrazione nell'anno 2011 ha iniziato l'iter per la riclassificazione della strada forestale "Fagarè" da tipo A a tipo B in quanto trattasi dell'unica via di avvicinamento alla Val Caldera e all'altipiano dell'Ortigara e non può essere utilizzata dai censiti per abbreviare i tempi necessari per raggiungere i centri di interesse. La riclassificazione permetterebbe una più agevole manutenzione sia dei manufatti di proprietà comunale e dei sentieri nonché l'esercizio dell'attività venatoria.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del DPP 03.11.2008 n. 51-158/Leg è stato pubblicato all'albo comunale apposito avviso dd. 17.02.2011 prot. 986 per 15 giorni e che nei 15 giorni successivi all'ultimo di giorno di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;

Preso atto che con nota dd. 03.05.2011 prot. S044-1/2010 266557/18.8, pervenuta in data 09.05.2011 prot. n. 2940, il Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del citato DPP 51-158/Leg, ha espresso parere negativo in merito alla variazione della riclassificazione della strada in tipo "B" (a non esclusivo servizio del bosco) in quanto in base al regolamento DPP51-158 leg. 03.11.2008 "(art. 22) le *"caratteristiche proprie dell'arteria non giustificano la modifica della classificazione. In particolare, la strada citata svolge effettivamente una funzione prevalentemente di servizio al bosco. La malga citata non risulta monticata e comunque la strada agar non può essere considerata al servizio dell'edificio, dal mento che quest'ultimo è raggiungibile utilizzando il lungo sentiero descritto. Non trova un riscontro normativo neppure l'agevolazione degli accessi da parte di censiti o dei cacciatori"*.

L'Amministrazione, successivamente con delibera giunta n. 66 dd. 11 luglio 2012 ha proceduto, previo espletamento di regolare iter amministrativo con relativa acquisizione del parere dd. 16.04.2012 prot. S044-1/2012/221430/18.8, a classificare detta strada quale strada di arroccamento ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.P. 3-11-2008 n. 51-158/Leg.

Atteso che, l'Amministrazione attuale, riesaminando attentamente la questione, condividendo le motivazioni addotte dalla precedente Amministrazione, ritiene procedere alla riclassificazione della strada da "A" a tipo "B", discostandosi dal parere negativo dd. 03.05.2011 prot. S044-1/2010 266557/18.8 sopra citato, ribadendo l'interesse pubblico a riclassificare la strada "Fagarè" da tipo A a tipo B al fine di agevolare l'accesso dei censiti ai centri di interesse: manufatti di proprietà dell'ente e sentieri di proprietà comunale nonché di permettere l'esercizio dell'attività venatoria. Trattasi di strada che costituisce l'unica via di avvicinamento alla Val Caldera e all'altipiano dell'Ortigara.

Considerato classificare il tratto sopra indicato fra le strade forestali di tipo "B" (strada non adibita ad esclusivo servizio del bosco) ai sensi dell'art. 22 del DPP 03.11.2008 n.51-158/Leg;

Richiamati la LP dd. 23.05.2007, n. 11 e l'art. 24 del sopracitato regolamento attuativo approvato con DDP n. 51-158/Leg dd. 03.11.2008, che regola la procedura per la classificazione delle strade forestali e delle piste d'esbosco;

Preso atto del parere sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10 che di seguito integralmente si riporta: “ Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta precisando quanto segue: l'Amministrazione ha proceduto nel 2011 a richiedere il parere obbligatorio, non vincolante, previsto dall'art. 24 comma 4 del D.P.P. 3/11/2008 n. 51-158/Leg. alla struttura provinciale competente. Il Servizio Foreste e Fauna ha espresso parere negativo con nota dd. 03.05.2011 prot. S044-1/2010 266557/18.8.. L'Amministrazione, successivamente con delibera giuntale n. 66 dd. 11 luglio 2012 ha proceduto, previo espletamento di regolare iter amministrativo con relativa acquisizione del parere positivo dd. 16.04.2012 prot. S044-1/2012/221430/18.8, a classificare detta strada quale strada di arroccamento ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.P. 3-11-2008 n. 51-158/Leg. La giunta comunale , con la presente delibera, ritiene comunque procedere alla riclassificazione della strada Fagarè da tipo “A” in tipo “B” (strada non adibita ad esclusivo servizio del bosco) adducendo motivazioni di interesse pubblico *“al fine di agevolare l'accesso dei censiti ai centri di interesse: manufatti di proprietà dell'ente e sentieri di proprietà comunale nonché di permettere l'esercizio dell'attività venatoria. Trattasi di strada che costituisce l'unica via di avvicinamento alla Val Caldiera e all'altopiano dell'Ortigara”* discostandosi dal parere dd. 03.05.2011 prot. S044-1/2010 266557/18.8. Non entrando nel merito la sottoscritta esprime il proprio parere meramente tecnico-amministrativo sulla proposta di delibera, evidenziando che la responsabilità diretta e conseguente la variazione della vigente classificazione per la strada Fagarè , resta in capo esclusivamente al Sindaco ed ai membri di giunta, ognuno per le proprie competenze”.

Il Segretario comunale
f.to dott.ssa Silvana luni

Accertato che l'oggetto della presente deliberazione, non introducendo alcuna spesa, non comporta accertamenti di regolarità contabile ai sensi dell'art. 56 della L.R. 04.01.1993, n. 1, così come sostituito dall'art. 16, comma 6 della L.R. 23.10.1998, n. 10, né necessita di attestazione di copertura finanziaria;

Visti:

- ✚ la L.P. 23 maggio 2007 n. 11 in particolare l'art. 100 e il D.P.P. 3 novembre 2008, n.51-158/Leg;
- ✚ il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comune della Regione autonoma Trentino -Alto Adige (DPRReg 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg 03.04.2013 n. 25), coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 02.05.2013 n. 3 e dalla LR 09.12.2014 n. 11;
- ✚ il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, (DPGR 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPRReg 01.02.2005 n. 4/L), coordinato con le disposizioni introdotte dalla LR 02.05.2013 n. 3 e dalla LR 09.12.2014 n. 11;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di classificare, per le motivazioni in premessa esposte, ai sensi dell'art. 22 del DPP 03.11.2008 n. 51-158/Leg quale strada forestale di tipo “B” (strada adibita a non esclusivo servizio del bosco) il tratto strada Fagarè e ramale di circa 1.570 ml, fermo restando il riconoscimento di strada forestale di arroccamento effettuato con delibera giuntale di Castelnuovo n. 66 dd. 11.07.2012.

3. Di procedere ad aggiornare gli elenchi delle strade forestali.
4. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo comunale per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art. 24 comma 11 del DPP n. 51-158/Leg dd. 03.11.2008.
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento.
6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
7. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della LP 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi :
 - a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con DPRReg 01.02.2005, n. 3/L;
 - b) ricorso straordinario entro 120 gg., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 gg. ai sensi dell'art. 2, lett. b) della legge 06.12.1971 n. 1034.
 - d) ricorso da parte di chi vi abbia interesse alla Giunta Provinciale entro il termine di 30 giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione all'albo del Comune ai sensi dell'art. 25 del Decreto del Presidente della Giunta provinciale 3 novembre 2008, n. 51-158/Leg.;

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi